

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1477

DEL 17/04/2013

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 211 e 212 "indennità compensative", annualità 2011. Rigetto ricorso gerarchico ditta "Azienda agricola F.Ili Mascia". (P.I.:012399910928).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis. 211 e 212 " Indennità compensative" - annualità 2011;
- PREMESSO** che, in data 09/05/2011 l'Azienda Agricola f.Ili Mascia ha presentato le domande di adesione alle suddette misure;
- PREMESSO** che, in data 28/05/2012, l'Ufficio istruttore tramite mail, chiedeva al CAA mandatario chiarimenti circa la presentazione di due domande di finanziamento, una per la misura 211 ed una per la misura 212, per un unico beneficiario, in contrasto a quanto previsto dal bando (punto 10.2 e All. F

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1477

DEL 17/04/2013

211/212). Inoltre, veniva richiesta un'integrazione documentale, utile ai fini della conclusione dell'istruttoria. Il CAA non ha riscontrato la suddetta mail;

PREMESSO

che, con nota prot. n. 34671 del 28/06/2012, notificata alla ditta con raccomandata a/r il 04/07/2012 e spedita al CAA tramite posta prioritaria, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza totale della domanda con la seguente motivazione: *"il richiedente disattende quanto previsto dall'all. F 211/212 al bando , e cioè che deve essere presentata una sola domanda di aiuto/pagamento per entrambe le Misure 211 e 212"*. L'Ufficio istruttore, inoltre, rappresentava il diritto della Ditta di chiedere un incontro nei suoi uffici, per esporre la Sua eventuale memoria difensiva. Alla Ditta veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO

che, con nota del 10/07/2012 la Ditta ha riscontrato il suddetto preavviso, trasmettendo la documentazione richiesta, senza fare riferimento alla motivazione della presentazione di due domande di finanziamento per le misure 211/212, in luogo di una domanda unica, così come prescritto dal Bando;

PREMESSO

che, con nota n. 42197 del 07/08/2012, è stato comunicato alla Ditta con raccomandata a/r, e al CAA con posta prioritaria, il provvedimento di rigetto della domanda, con la seguente motivazione: 1) *"il richiedente disattende quanto previsto dall'All. F 211/212 del Bando e cioè che deve essere presentata una sola domanda di aiuto/pagamento per entrambe le Misure 211 e 212"*; 2) *"che le osservazioni contrarie e la richiesta presentata dall'Impresa, tramite il CAA mandatario, con comunicazione del 10/07/2012, non possono essere accolte perchè il beneficiario era stato già stato informato che erano state riscontrate irregolarità nella domanda con nota del 28/06/2012"*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1477

DEL 17/04/2013

PREMESSO che, in data 10/09/2012, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. La Ditta riconosce il proprio errore in ordine alla presentazione di due distinte domande di finanziamento, ma sottolinea di aver operato in buona fede a causa di un problema informatico sul portale Sian, che non ha permesso di compilare in maniera corretta un'unica domanda di aiuto, che comprendesse entrambe le misure 211 e 212. Per ovviare a tale anomalia si è pensato di rilasciare due distinte domande, una relativamente alla misura 211 e una alla 212. La Ditta chiede, infine, l'annullamento della domanda relativa alla misura 211, l'annullamento del provvedimento di rigetto e la concessione della premialità relativa alla misura 212;

VISTO l'allegato F/211/212 del Bando, il quale prevede che: ***“Le presenti istruzioni regionali per la compilazione della domanda di aiuto/pagamento devono essere utilizzate dagli imprenditori agricoli che intendono aderire ad entrambe le Misure 211 e 212. Si sottolinea che in tal caso deve essere presentata una sola domanda di aiuto/pagamento per entrambe le Misure 211 e 212”***;

CONSIDERATO che, nè la Ditta, nè il CAA mandatario hanno riscontrato la mail del 28/05/2012 con la quale l'Ufficio Istruttore ha chiesto che la Ditta comunicasse la rinuncia ad una delle due domande, affinché si potesse procedere all'istruttoria dell'altra domanda;

CONSIDERATO che anche in sede di ricorso gerarchico la Ditta non ha presentato elementi probanti in ordine alle presunte problematiche informatiche riscontrate dal CAA mandatario in fase di predisposizione della domanda, e che solo in questa fase ha richiesto l'annullamento di una delle due domande di finanziamento (mis. 211) in favore dell'altra (mis. 212);

RITENUTO non accoglibile il ricorso per le motivazioni sopra esposte;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1477

DEL 17/04/2013

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2121 del 21/03/2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Azienda Agricola F.Ili Mascia (P.I.:**012399910928**);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, e nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato